

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 553 DEL 31/03/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE CON L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA. PERIODO DI DECORRENZA DAL 01/04/2023 AL 31/12/2023.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 599/23

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Maria Oliviera Cordiano.

Il Dirigente dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 1809 del 30/09/2022 questa Azienda ha approvato la “Programmazione dei fabbisogni di assistenza sanitaria in regime di convenzionamento con Aziende del SSR, per consulenze ex art. 117 comma 2 lettere a) del CCNL dell'Area Sanità del 19/12/2019 e per prestazioni. Biennio 2023-2024”;
- a causa delle note difficoltà a reclutare specialisti nella specialità di Anestesia e Rianimazione, nonostante le diverse procedure messe in atto, tale programmazione non risulta sufficiente a garantire le priorità di erogazione dei LEA né tantomeno a integrare il fabbisogno di prestazioni correlate al recupero delle prestazioni in lista di galleggiamento, in ottemperanza delle indicazioni Regionali in materia di rispetto delle priorità di erogazione dell'assistenza sanitaria in regime ambulatoriale e di ricovero;
- pertanto, con mail del 02/03/2023, agli atti, il Direttore Sanitario, come concordato con il Direttore Generale, ha comunicato che è necessario richiedere la disponibilità di attivazione di una convenzione per consulenza nella specialità di Anestesia e Rianimazione con l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, specificando che il fabbisogno riguarda turni di sala operatoria di sei o dieci ore al giorno presso il Presidio Ospedaliero di Bassano Del Grappa, per 5 accessi a settimana;
- con nota prot. n. 20006 del 06/03/2023 questa Azienda ha richiesto la disponibilità al Direttore Generale dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana per la stipula di una convenzione ai sensi dell'art.17, comma 2, lettera a) del CCNL dell'Area Sanità 19.12.2019 per attività di consulenza in Anestesia e Rianimazione, per un impegno da svolgersi presso l'U.O.C. Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Bassano Del Grappa di n. 5 accessi settimanali programmati per turni di n. 6 o di n. 10 ore, fatta salva eventuale diversa esigenza per l'anno 2023 rinnovabile;
- con nota prot. n. 47591 del 10/03/2023, ns prot. n. 21814 del 13/03/2023, l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana ha comunicato la disponibilità alla stipula di una convenzione ai sensi dell'art.17, comma 2, lettera a) del CCNL dell'Area Sanità 19.12.2019 per attività di consulenza in Anestesia e Rianimazione, per un impegno da svolgersi presso l'Ospedale di Bassano Del Grappa di n. 2/3 accessi settimanali della durata di n. 6 o di n. 10 ore;
- con nota prot. n. 22708 del 15/03/2023 il Direttore Sanitario ha attestato che la richiesta di consulenza nella branca di Anestesia e Rianimazione, per n. 2/3 accessi settimanali della durata di n. 6 o 10 ore presso l'Ospedale di Bassano Del Grappa, è motivata dalla carenza di professionisti, nonostante le diverse procedure espletate per reclutare gli specialisti;
- con nota prot. n. 24079 del 20/03/2023 è stata inviata alla Regione Veneto – Area Sanità e Sociale, la richiesta Autorizzazione per convenzione passiva ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera a) del CCNL Dell'Area Sanità 19.12.2019 per attività di consulenza nella specialità di Anestesia e Rianimazione con l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, per il periodo dal 01/04/2023 al 31/12/2023, per n. 2/3 accessi settimanali della durata di n. 6 o 10 ore presso l'U.O.C. Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Bassano Del Grappa;
- con nota prot. n. 166895 del 27/03/2023, ns prot. n. 26387 del 27/03/2023, la Regione Veneto – Area Sanità e Sociale, ai sensi del D.G.R. n. 866 del 133 luglio 2015, ha autorizzato la convenzione per consulenza in oggetto per l'anno 2023 con l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, periodo dal 01/04/2023 al 31/12/2023;
- con mail del 27/03/2023, agli atti, l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, ha trasmesso la bozza di convenzione per l'anno 2023 per attività di consulenza in Anestesia e rianimazione, per un impegno da svolgersi presso l'Ospedale di Bassano Del Grappa di n. 2/3 accessi settimanali della

durata di n. 6 o 10 ore;

- la convenzione è compatibile con i fini istituzionali dell'Azienda U.L.S.S. e in linea con le vigenti norme della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

Ritenuto che la documentazione necessaria dell'istruttoria sia completa e la regolarità della richiesta sia stata verificata nella sua regolarità e compatibilità con i fini istituzionali dell'Azienda Ulss e con la normativa vigente;

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare, per il periodo di decorrenza dal 01/04/2023 al 31/12/2023, la convenzione con l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana per l'attività di consulenza in materia di Anestesia e Rianimazione, per n. 2/3 accessi settimanali della durata di n. 6 o 10 ore, presso il Presidio Ospedaliero di Bassano Del Grappa, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, quale parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
- prevedere un importo complessivo previsto per il periodo indicato di € 124.661,33 (IVA esente).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare, per il periodo di decorrenza dal 01/04/2023 al 31/12/2023, la convenzione con l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana per l'attività di consulenza in materia di Anestesia e Rianimazione, per n. 2/3 accessi settimanali della durata di n. 6 o 10 ore, presso il Presidio Ospedaliero di Bassano Del Grappa, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, quali parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
2. di dare atto che la spesa complessiva prevista, per il periodo sopra indicato, ammonta presuntivamente ad € 124.661,33, e trova riferimento nel conto BA1360R00, "Consulenze sanitarie e socio sanitarie – ASP della Regione", programma di spesa 130 del BEP 2023;
3. di dare atto che il servizio ordinante ha predisposto la richiesta di incremento di spesa per complessivi € 58.734,00 iva inclusa, da imputare al conto BA1360R00 "Consulenze sanitarie e socio sanitarie – ASP della Regione" del BEP 2023, programma di spesa 130, e che la stessa verrà inserita nel bilancio economico preventivo 2023 in sede di revisione trimestrale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.L.vo 14 marzo 2013, n.33;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 2 MARCA TREVIGIANA

CONVENZIONE

"per consulenza di anestesia e rianimazione"

TRA

L'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana (di seguito denominata ULSS n. 2), con sede in Treviso
- via Sant'Ambrogio di Fiera n.37 (CF/P.IVA 03084880263), in persona del legale
rappresentante, Direttore Generale, Dott. Francesco Benazzi,

E

L'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana (di seguito denominata ULSS n. 7), con sede in Bassano
del Grappa - Via dei Lotti n. 40 (CF/P.IVA 00913430245), in persona del legale
rappresentante, Direttore Generale, Dott. Carlo Bramezza,

Premesse

- L'ULSS n. 7 con nota del 6/03/2023 prot. 20006 ha chiesto di attivare una convenzione con
l'ULSS n. 2 per consulenza di anestesia e rianimazione;
- l'art. 117, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. 19/12/2019 dell'Area della Sanità disciplina fra
le "Altre attività a pagamento" anche l'attività di consulenza chiesta all'Azienda da
soggetti terzi, attuata mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate;
- la D.G.R. n. 866 del 13/7/2015 della Regione Veneto ha approvato il protocollo d'intesa
del 12/05/2015 per l'adozione delle linee guida regionali per la disciplina delle
convenzioni di consulenza ex art. 58, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. dell'area della
dirigenza medica e veterinaria stipulato l'8/06/2000 (ora art. 117, comma 2, lett. a) del
C.C.N.L. 19/12/2019), a modifica della D.G.R. 2846 del 29/12/2014.
- secondo la D.G.R.V. n. 866/2015, il Direttore di U.O.C. non potrà autorizzare le
prestazioni di consulenza ai dirigenti sanitari che si siano rifiutati di effettuare prestazioni
aggiuntive e dovrà assicurare la rotazione del personale coinvolto e l'osservanza della

normativa in materia di orario di lavoro e di riposi. Dovrà, altresì, assicurare che il tempo dedicato alla consulenza non impedisca, od ostacoli, l'articolazione dei turni di lavoro e la completa fruizione delle ferie. Inoltre, lo svolgimento delle prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario superiore alle 48 ore settimanali complessive, concorrendo al raggiungimento di tale tetto anche le ore eventualmente impiegate per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive.

- L'attività sarà effettuata dai dirigenti sanitari, a rapporto esclusivo, della U.O.C. Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Treviso compatibilmente con gli impegni derivanti dall'attività istituzionale.

- con deliberazione del Direttore Generale n. ____ del _____ è stato disposto di attivare la convenzione su citata.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1

L'ULSS n. 2 autorizza i dirigenti sanitari della U.O.C. Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Treviso a svolgere una consulenza per prestazioni di anestesia e rianimazione, fuori orario di servizio secondo la vigente disciplina prevista dal regolamento aziendale per l'esercizio della libera professione intramuraria dell'ULSS n. 2, approvato con deliberazione n. 2199 del 13/12/2018 e modificato con deliberazione n. 1619 del 19/08/2021.

ART. 2

L'ULSS 2 si riserva la facoltà di verificare periodicamente la compatibilità dell'attività di consulenza svolta dai propri dipendenti con gli impegni derivanti dalla prioritaria attività istituzionale e di adottare i necessari correttivi.

ART. 3

Il referente aziendale per la presente convenzione è il Direttore dell'U.O.C. Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Treviso.

ART. 4

L'attività di consulenza della presente convenzione sarà determinata in n. 2/3 accessi settimanali della durata di 6 o 10 ore presso l'Ospedale di Bassano del Grappa.

ART. 5

L'ULSS n. 7 si impegna a fornire le attrezzature, lo strumentario, il materiale, nonché il servizio del personale occorrenti per l'espletamento della consulenza.

ART. 6

L'ULSS n. 7 si impegna a corrispondere all'ULSS n. 2 un compenso orario pari a € 100,00 come previsto dalla nota regionale (DGR n. 866/2015), determinato al netto dell'IRAP a carico dell'azienda sanitaria e della trattenuta del 5% che affluisce all'azienda di appartenenza dei dirigenti (ai sensi dell'articolo 117, comma 3, del CCNL del 19/12/2019) e inoltre il rimborso delle spese di viaggio.

ART. 7

L'ULSS n. 7 si impegna a trasmettere all'ULSS n. 2 l'elenco delle prestazioni effettuate, validato dal consulente interessato, compilando un unico diario contenente il nominativo del dirigente, la data degli accessi, nonché l'orario di inizio e fine attività.

L'ULSS n. 2, sulla base del rendiconto ricevuto e dopo verifica, emetterà fattura con pagamento nell'ambito della compensazione delle "Poste R" effettuata dalla Regione Veneto.

ART. 8

Nell'ambito della presente convenzione si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (modificato dal D.lgs. 101/2018).

ART. 9

L'ULSS n. 7 garantisce la copertura assicurativa per gli infortuni subiti dai consulenti esterni che prestano servizio presso l'ULSS n. 7 in attuazione della presente convenzione.

L'ULSS n. 7 provvede alla copertura dei dirigenti sanitari dell'ULSS n. 2 per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi per fatti o atti connessi all'espletamento della consulenza, salvo rivalsa in caso di dolo o colpa grave.

L'ULSS n. 7 provvede a programmare le attività autorizzate dal presente accordo nell'ambito della propria organizzazione secondo le modalità in atto presso la struttura stessa.

L'ULSS n. 7, titolare dell'erogazione delle prestazioni, si avvarrà dell'opera dei professionisti aziendali in forza del presente accordo. Ai sensi ed agli effetti degli articoli 1218 e 1228 del Codice Civile, l'ULSS n. 7 è unica responsabile nei confronti dei propri utenti e risponde direttamente per inadempimenti ad essa riferibili ed anche per le condotte colpose del personale di cui si avvale nell'esecuzione della prestazione.

L'ULSS n. 2 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'ULSS n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'ULSS n. 7 manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza mossa da terzi nei suoi confronti.

ART. 10

La presente convenzione ha validità dall'1/04/2023 al 31/12/2023, salvo rinnovo da concordare formalmente tra le parti interessate, previa autorizzazione regionale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., le parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione previo preavviso di 60 giorni da comunicarsi a mezzo PEC.

E' vietato il rinnovo tacito.

ART. 11

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972, con oneri a carico dell'ULSS n. 7; verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

ART. 12

Per eventuali controversie che dovessero insorgere in conseguenza del presente accordo è competente il giudice amministrativo ai sensi degli artt. 7, comma 5 e 133 del D. Lgs. 104/2010.

ART. 13

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente convenzione si applicano le disposizioni nazionali e regionali in materia, nonché quelle contenute nei C.C.N.L. di riferimento.

ART. 14

L'ULSS n. 2 si riserva di rivedere la presente convenzione per integrarla od armonizzarla con le prescrizioni contenute in nuove disposizioni sull'esercizio della libera professione del personale del Servizio sanitario nazionale.

Letto, Confermato, Sottoscritto

Treviso,

Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana

Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Benazzi

Dott. Carlo Bramezza

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 2 MARCA TREVIGIANA

CONVENZIONE

"per consulenza di anestesia e rianimazione"

TRA

L'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana (di seguito denominata ULSS n. 2), con sede in Treviso
- via Sant'Ambrogio di Fiera n.37 (CF/P.IVA 03084880263), in persona del legale
rappresentante, Direttore Generale, Dott. Francesco Benazzi,

E

L'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana (di seguito denominata ULSS n. 7), con sede in Bassano
del Grappa - Via dei Lotti n. 40 (CF/P.IVA 00913430245), in persona del legale
rappresentante, Direttore Generale, Dott. Carlo Bramezza,

Premesse

- L'ULSS n. 7 con nota del 6/03/2023 prot. 20006 ha chiesto di attivare una convenzione con
l'ULSS n. 2 per consulenza di anestesia e rianimazione;
- l'art. 117, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. 19/12/2019 dell'Area della Sanità disciplina fra
le "Altre attività a pagamento" anche l'attività di consulenza chiesta all'Azienda da
soggetti terzi, attuata mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate;
- la D.G.R. n. 866 del 13/7/2015 della Regione Veneto ha approvato il protocollo d'intesa
del 12/05/2015 per l'adozione delle linee guida regionali per la disciplina delle
convenzioni di consulenza ex art. 58, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. dell'area della
dirigenza medica e veterinaria stipulato l'8/06/2000 (ora art. 117, comma 2, lett. a) del
C.C.N.L. 19/12/2019), a modifica della D.G.R. 2846 del 29/12/2014.
- secondo la D.G.R.V. n. 866/2015, il Direttore di U.O.C. non potrà autorizzare le
prestazioni di consulenza ai dirigenti sanitari che si siano rifiutati di effettuare prestazioni
aggiuntive e dovrà assicurare la rotazione del personale coinvolto e l'osservanza della

normativa in materia di orario di lavoro e di riposi. Dovrà, altresì, assicurare che il tempo dedicato alla consulenza non impedisca, od ostacoli, l'articolazione dei turni di lavoro e la completa fruizione delle ferie. Inoltre, lo svolgimento delle prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario superiore alle 48 ore settimanali complessive, concorrendo al raggiungimento di tale tetto anche le ore eventualmente impiegate per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive.

- L'attività sarà effettuata dai dirigenti sanitari, a rapporto esclusivo, della U.O.C. Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Treviso compatibilmente con gli impegni derivanti dall'attività istituzionale.

- con deliberazione del Direttore Generale n. ____ del _____ è stato disposto di attivare la convenzione su citata.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1

L'ULSS n. 2 autorizza i dirigenti sanitari della U.O.C. Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Treviso a svolgere una consulenza per prestazioni di anestesia e rianimazione, fuori orario di servizio secondo la vigente disciplina prevista dal regolamento aziendale per l'esercizio della libera professione intramuraria dell'ULSS n. 2, approvato con deliberazione n. 2199 del 13/12/2018 e modificato con deliberazione n. 1619 del 19/08/2021.

ART. 2

L'ULSS 2 si riserva la facoltà di verificare periodicamente la compatibilità dell'attività di consulenza svolta dai propri dipendenti con gli impegni derivanti dalla prioritaria attività istituzionale e di adottare i necessari correttivi.

ART. 3

Il referente aziendale per la presente convenzione è il Direttore dell'U.O.C. Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Treviso.

ART. 4

L'attività di consulenza della presente convenzione sarà determinata in n. 2/3 accessi settimanali della durata di 6 o 10 ore presso l'Ospedale di Bassano del Grappa.

ART. 5

L'ULSS n. 7 si impegna a fornire le attrezzature, lo strumentario, il materiale, nonché il servizio del personale occorrenti per l'espletamento della consulenza.

ART. 6

L'ULSS n. 7 si impegna a corrispondere all'ULSS n. 2 un compenso orario pari a € 100,00 come previsto dalla nota regionale (DGR n. 866/2015), determinato al netto dell'IRAP a carico dell'azienda sanitaria e della trattenuta del 5% che affluisce all'azienda di appartenenza dei dirigenti (ai sensi dell'articolo 117, comma 3, del CCNL del 19/12/2019) e inoltre il rimborso delle spese di viaggio.

ART. 7

L'ULSS n. 7 si impegna a trasmettere all'ULSS n. 2 l'elenco delle prestazioni effettuate, validato dal consulente interessato, compilando un unico diario contenente il nominativo del dirigente, la data degli accessi, nonché l'orario di inizio e fine attività.

L'ULSS n. 2, sulla base del rendiconto ricevuto e dopo verifica, emetterà fattura con pagamento nell'ambito della compensazione delle "Poste R" effettuata dalla Regione Veneto.

ART. 8

Nell'ambito della presente convenzione si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (modificato dal D.lgs. 101/2018).

ART. 9

L'ULSS n. 7 garantisce la copertura assicurativa per gli infortuni subiti dai consulenti esterni che prestano servizio presso l'ULSS n. 7 in attuazione della presente convenzione.

L'ULSS n. 7 provvede alla copertura dei dirigenti sanitari dell'ULSS n. 2 per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi per fatti o atti connessi all'espletamento della consulenza, salvo rivalsa in caso di dolo o colpa grave.

L'ULSS n. 7 provvede a programmare le attività autorizzate dal presente accordo nell'ambito della propria organizzazione secondo le modalità in atto presso la struttura stessa.

L'ULSS n. 7, titolare dell'erogazione delle prestazioni, si avvarrà dell'opera dei professionisti aziendali in forza del presente accordo. Ai sensi ed agli effetti degli articoli 1218 e 1228 del Codice Civile, l'ULSS n. 7 è unica responsabile nei confronti dei propri utenti e risponde direttamente per inadempimenti ad essa riferibili ed anche per le condotte colpose del personale di cui si avvale nell'esecuzione della prestazione.

L'ULSS n. 2 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'ULSS n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'ULSS n. 7 manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza mossa da terzi nei suoi confronti.

ART. 10

La presente convenzione ha validità dall'1/04/2023 al 31/12/2023, salvo rinnovo da concordare formalmente tra le parti interessate, previa autorizzazione regionale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., le parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione previo preavviso di 60 giorni da comunicarsi a mezzo PEC.

E' vietato il rinnovo tacito.

ART. 11

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972, con oneri a carico dell'ULSS n. 7; verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

ART. 12

Per eventuali controversie che dovessero insorgere in conseguenza del presente accordo è competente il giudice amministrativo ai sensi degli artt. 7, comma 5 e 133 del D. Lgs. 104/2010.

ART. 13

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente convenzione si applicano le disposizioni nazionali e regionali in materia, nonché quelle contenute nei C.C.N.L. di riferimento.

ART. 14

L'ULSS n. 2 si riserva di rivedere la presente convenzione per integrarla od armonizzarla con le prescrizioni contenute in nuove disposizioni sull'esercizio della libera professione del personale del Servizio sanitario nazionale.

Letto, Confermato, Sottoscritto

Treviso,

Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana

Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Benazzi

Dott. Carlo Bramezza